REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

dei terreni siti in agro del Comune di Luogosanto, nella località "Littarru" distinti in catasto al foglio 29 mappali 2-3-4 116 della superficie complessiva di ettari 80.54.72. di proprietà COSSU Giampietro e COSSU Sebastiana Maria redatto a norma degli artt. 53 e 54 del R.D.L. n.3267/1923.

Premesso che:

- i terreni interessati dal presente Piano di coltura e conservazione sono stati oggetto di lavori sistematori di tipo idraulico forestale, nello specifico classificabili come "ricostituzione boschiva", realizzati a partire dal 1988 dall'Ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania in esecuzione delle perizie di stralcio inerenti i lavori si sistemazione idraulico forestale dell'area ricompresa all'interno del cantiere forestale identificato come U.G.B. "Lu Sfussatu";
- i lavori sistematori sono stati eseguiti dall'Ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania in regime di occupazione temporanea ai sensi dell'art. 63 del R.D. n.1126/1926 e, dal 2001 per gli effetti della L.R. n. 24/1999 proseguiti dall'Ente foreste della Sardegna.
- a seguito dell'approvazione della L.R. 8/2016, articolo 35, l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente (FORESTAS) è subentrata in tutti i rapporti giuridici dei quali era titolare l'Ente Foreste della Sardegna.

Visto il verbale di collaudo dei lavori eseguiti a firma del Direttore del Servizio Ispettorato di Tempio Pausania conforme a quanto stabilito dal 3 comma dell'art. 50 del R.D.L. n.3267/1923 e degli art. 67 e 68 del regolamento R.D. n. 1126/1926;

Considerato che il soprassuolo forestale esistente sui terreni in argomento è stato migliorato per finalità sistematorie e assolve una preminente funzione di protezione del suolo che deve essere mantenuta nel tempo;

Visti gli artt. 53 e 54 del R.D.L. n. 3267/1923 in base ai quali il proprietario dei terreni interessati dagli interventi deve compiere le operazioni di governo e trattamento del bosco in conformità al piano di coltura e conservazione, approvato dalla competente Direzione generale del Corpo forestale e di V.A., ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D.L. n. 3267/1923 e del relativo regolamento R.D. n. 1126/1926;

Valutato congiuntamente con l'Agenzia FORESTAS che la restituzione dei terreni in argomento non compromette la futura gestione del Cantiere forestale e non è necessario gravare i terreni stessi mediante servitù di passaggio, fatti salvi gli accessi che si rendono necessari i caso di emergenza antincendio e protezione civile;

si prescrivono le seguenti norme di gestione:

Art. 1
Elenco terreni

i terreni oggetto del presente Piano di coltura e conservazione sono i seguenti:

Tabella 1

Comune	Foglio	Mappale	Superficie catastale (ha)	Superficie in restituzione (ha)
Luogosanto	29	2	77.43.66	77.43.66
Luogosanto	29	3	00.44.78	00.44.78
Luogosanto	29	4	02.66.28	02.66.28
				80.54.72

fa parte integrante del presente Piano di coltura e conservazione l'allegata mappa catastale e ortofotogrammetria.

Art. 2
Destinazione del terreno e trasformazione in altra qualità di coltura

Ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. n.3267/1923 la superficie oggetto del presente Piano di coltura e conservazione deve mantenere la destinazione forestale e non è permessa l'introduzione della coltura agraria e la trasformazione a fini edificatori.

Previo esperimento della procedura ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. n. 3267/1923 e dell'art. 21 del R.D. n.1126/1926, può essere assentita la trasformazione per opere edilizie di modeste dimensioni, purché funzionali alla corretta gestione selvicolturale del fondo senza che sia modificata la

destinazione d'uso dei terreni richiamata al comma 1 del presente articolo. Compete all'amministrazione forestale stabilire l'ammissibilità e le forme, i luoghi e le modalità di realizzazione delle opere suddette, in relazione al mantenimento ottimale delle funzioni idrogeologiche del soprassuolo.

Sono fatte salve le competenze delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e urbanistica.

Art. 3

Governo, trattamento e rinnovazione del bosco

L'attuale soprassuolo sito in località *Littarru* è costituito da un bosco irregolare di latifoglie, la cui componente arborea è costituita in prevalenza da specie quercine (*Quercus ilex* e *Quercus suber*), caratterizzato da una eterogeneità della distribuzione areale, della struttura e del grado di copertura; la componente arbustiva è costituita da macchia mediterranea con un grado evolutivo variabile ed una copertura non omogenea.

Il soprassuolo deriva in parte da un preesistente soprassuolo di origine agamica oggetto di interventi selvicolturali durante la gestione pubblica; in parte è ascrivibile ad un soprassuolo di neoformazione, prevalentemente di origine gamica, favorito dalla sospensione di fattori di disturbo.

In considerazione di quanto descritto la gestione del soprassuolo deve essere improntata su azioni di recupero delle porzioni di popolamento che ancora risentono dei pre-esistenti fattori di degrado attraverso interventi di ricostituzione boschiva (ceduazioni, tramarrature, succissioni, eventuali rinfoltimenti, ripuliture localizzate su nuclei di rinnovazione) diversificati in relazione alla tipologia forestale e al livello di degrado.

Riguardo alla componente macchia mediterranea l'orientamento gestionale da perseguire prevede un'evoluzione naturale (non intervento) o localmente guidata (interventi cauti e puntuali), ossia assecondare l'evoluzione naturale verso una maggior complessità strutturale anche con interventi selvicolturali localizzati per regolare la composizione specifica, favorendo lo sviluppo di nuclei di rinnovazione.

Il soprassuolo forestale è di difficile caratterizzazione dal punto di vista dendrometrico a causa di una eterogeneità della distribuzione spaziale, dello sviluppo diametrico, della struttura, ecc.. Tale peculiarità è espressione di soprassuoli interessati da dinamiche evolutive fortemente influenzate dalle condizioni stazionali.

Nel complesso la gestione del bosco deve essere improntata su criteri di sostenibilità, di incremento della complessità strutturale e della biodiversità, al fine di garantire il mantenimento ed

il miglioramento della resistenza e resilienza del bosco e le funzioni svolte (protettiva, produttiva, igienico-sanitaria, ecc.).

Art. 4

Introduzione di nuove specie arboree

È vietata, senza la preliminare autorizzazione dell'ispettorato ripartimentale del CFVA di Tempio Pausania territorialmente competente, l'introduzione nella compagine del bosco di specie arboree diverse da quelle facenti parte dell'attuale composizione floristica. È auspicabile la graduale eliminazione delle specie arboree non indigene messe a dimora nei rimboschimenti.

Art. 5

Esercizio del pascolo in bosco

Il pascolamento all'interno del bosco, con l'esclusione dei caprini con le limitazioni previste dall'articolo 9 RDL n°3267/1923, è ammesso al fine di ridurre il materiale combustibile ed il pericolo di insorgenza di incendi, nei periodi e con i carichi indicativi previsti all'art. 25 delle vigenti PMPF. Il pascolo è vietato su quelle superfici che in futuro venissero anche accidentalmente percorse dal fuoco (art. 10, Legge n° 353/2000).

Art. 6

Altri obblighi e divieti

Il proprietario si obbliga a garantire il libero passaggio all'interno dei terreni a mezzi e personale impegnati nel Servizio Antincendio, in attività di vigilanza e prevenzione, avvistamento e lotta al fuoco. Riguardo alla viabilità esistente all'interno del perimetro si prescrive l'obbligo di eseguire periodicamente le opere di manutenzione necessarie (ripristino cunette longitudinali, pulizia tombini, realizzazione cunette trasversali su tratti a maggior pendenza, eliminazione mediante l'utilizzo di decespugliatore della vegetazione cresciuta sul piano viario) affinché si eviti l'insorgere di fenomeni erosivi dovuti al dilavamento delle acque meteoriche e si conservi la transitabilità ai mezzi di soccorso.

Il proprietario si impegna a prevenire gli incendi boschivi attraverso una gestione del combustibile vegetale presente, in particolare quello fine e il materiale morto, attraverso interventi selvicolturali consistenti in ripuliture, diradamenti, potature o decespugliamenti, consistenti in triturazione delle parti epigee e rilascio dei residui sul terreno. Tali operazioni, localizzate preferenzialmente lungo le

piste, sono finalizzate ad ostacolare la propagazione dell'incendio attraverso la riduzione della quantità dei combustibili e una interruzione della loro continuità orizzontale e verticale.
Senza la preliminare autorizzazione del Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di V.A. di Tempio Pausania è vietata:

- l'eliminazione del sottobosco, che può essere consentita solo per un'eventuale apertura di fasce parafuoco perimetrali a fini di prevenzione e protezione antincendio;
- l'accensione di fuochi o qualsiasi operazione di abbruciamento all'interno del bosco in qualsiasi periodo dell'anno;
- la lavorazione anche superficiale del terreno finalizzata alla introduzione di colture agrarie.

Art.7

Danni al bosco

Qualora per qualsiasi causa, compreso l'incendio, il soprassuolo venisse distrutto, il proprietario è obbligato ai lavori di ricostituzione boschiva o al suo nuovo impianto mediante messa a dimora di nuove piante. In caso di infestazioni di insetti fitofagi, xilofagi o altri agenti patogeni, al fine di evitare la ulteriore propagazione, il proprietario è tenuto a darne segnalazione immediata al Servizio Ispettorato Forestale di Tempio Pausania, anche per il tramite della Stazione Forestale V.A. competente per territorio, e a dare attuazione alle prescrizioni che da questo verranno dettate.

Art.8

Aperture di piste, fasce parafuoco, realizzazioni vasconi

Previa autorizzazione del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Tempio P., fatte salve le competenze di altre Amministrazioni, è possibile, per finalità di gestione o per fini antincendio:

- l'apertura ex novo di piste di servizio, classificate come viabilità secondaria ex. art 3 P.M.P.F. vigenti, realizzate su fondo naturale, senza opere d'arte salvo un limitato modellamento e rimozione di materiale dalla superficie;
- l'apertura di fasce parafuoco terziarie, ossia di aree di larghezza inferiore a 15 metri totalmente prive di vegetazione, come definite dall'art. 3 delle P.M.P.F. vigenti e la costruzione di vasconi a finalità antincendio di capacità non superiore ai 450 mc

Art.9

Altre forme di godimento del bosco

Per ogni forma di godimento del bosco e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Piano di coltura e conservazione devono essere osservate norme di legge e di regolamenti, generali e speciali, in materia forestale, ambientale e paesaggistica, in particolare quelle contenute nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale e nella Legge Forestale della Sardegna n.8 del 27 aprile 2016.

Art.10

Cambio di proprietà

Il presente piano di Coltura e Conservazione mantiene la sua validità ed efficacia anche in caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque altro cambiamento di proprietà o possesso dei terreni. Gli obblighi e le norme contenute nel suddetto Piano sono peraltro imposti anche agli eventuali proprietari, possessori o fruitori subentranti. Della sussistenza del presente Piano di Coltura e Conservazione, in caso di alienazione dei terreni da parte del proprietario, si dovrà darne menzione nell'atto notarile di compravendita

Art.11

Approvazione del Piano di coltura e conservazione

Il presente Piano di coltura e conservazione è approvato dalla Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche e integrazioni, e dell'art.30 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

Il Proprietario

Il Direttore
Dott. Giancarlo Muntoni

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Dir. Gen. del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
CAGLIARI

Visto e approvato
Il Comandante Dott. Gavino Diana